

COMUNICATO N. 47/DIV - 17 OTTOBRE 2023

47/136

CAMPIONATO SERIE C NOW 2023-2024

GARE DEL 13, 14 e 15 OTTOBRE 2023

Si riportano i risultati delle gare disputate il 13, 14 e 15 Ottobre 2023

8[^] Giornata andata

GIRONE A			GIRONE B		
ALBINOLEFFE ALESSANDRIA FIORENZUOLA	VIRTUS VERONA ATALANTA U23 (*) LEGNAGO SALUS	1-0 0-4	CARRARESE CESENA LUCCHESE	ANCONA SESTRI LEVANTE JUVENTUS NEXT GEN (***)	1-0 2-2
GIANA ERMINIO	PRO VERCELLI	2-3	OLBIA	PINETO (***)	
L.R. VICENZA	RENATE	1-2	PERUGIA	TORRES	1-1
NOVARA	ARZIGNANO V.	0-1	RECANATESE	AREZZO	2-0
PERGOLETTESE	TRENTO	2-0	SPAL	FERMANA	0-0
PRO PATRIA	MANTOVA	0-0	VIRTUS ENTELLA	GUBBIO	2-1
PRO SESTO	PADOVA	1-1	(**) Rinv. a data da destinarsi		
TRIESTINA (*) Post. 31.10.2023	LUMEZZANE	2-1	(***) Post. 2.11.2023		

GIRONE C

ACR MESSINA	GIUGLIANO	1-0
BENEVENTO	PICERNO	2-2
FOGGIA	BRINDISI	2-0
JUVE STABIA	CATANIA	1-0
LATINA	MONOPOLI	3-2
MONTEROSI TUSCIA	AUDACE CERIGNOLA	0-3
TARANTO	CROTONE	2-1
VIRTUS FRANCAVILLA	SORRENTO	1-5

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 16 Ottobre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:





GARE DEL 13, 14 e 15 OTTOBRE 2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell'ottava giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società CESENA, FOGGIA, JUVE STABIA, L.R. VICENZA, SPAL e TRIESTINA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate consequenze dannose;
- ovvero hanno intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 1.000,00

SPAL

A) per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Ovest:

- 1. al 62° minuto della gara, intonato un coro offensivo nei confronti dell'Arbitro, ripetuto tre volte;
- 2. al 92° minuto della gara intonato un coro offensivo nei confronti della Quaterna Arbitrale, ripetuto per quattro volte;
- B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato sul recinto una bottiglietta d'acqua piena e senza tappo il cui contenuto bagnava due Componenti della Procura Federale.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).

AMMENDA € 800.00

CESENA

A) per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Mare:

- 1. al 40° minuto del secondo tempo, intonato un coro offensivo nei confronti dell'Arbitro, ripetuto tre volte:
- 2. al 93° minuto della gara e immediatamente dopo il termine della gara, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti del portiere della Squadra avversaria;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Mare, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al termine della gara, sul terreno di gioco in direzione del portiere della Squadra avversaria, tre bicchieri di plastica, di cui due contenenti liquido, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la condotta sub B) non ha provocato conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).

JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, all'11° minuto e al 24° minuto del secondo tempo, sul terreno di gioco due bottigliette d'acqua piene, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).

AMMENDA € 300,00

TRIESTINA

- A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 47° minuto del secondo tempo, all'interno del recinto di gioco, un bicchiere di plastica contenente birra, senza conseguenze;
- B) per avere alcuni dei suoi sostenitori, presenti nel Settore Gradinata Settori B, C e D, intonato al 17° minuto del primo tempo per tre volte un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **26 OTTOBRE 2023**

FRANZESE ROBERTO

(PICERNO)

- A) per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti del componente della panchina avversaria Sig. CILENTO ALESSANDRO in quanto, con atteggiamento aggressivo rivolgeva (in modo reciproco) nei suoi confronti frasi offensive;
- B) per avere, alla notifica del provvedimento di espulsione, mentre transitava davanti alla panchina della Squadra avversaria, tenuto una condotta non corretta nei confronti dei tesserati avversari, in quanto si avvicinava a quest'ultimi pronunciando nei loro confronti frasi minacciose.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione fra le condotte poste in essere (r. IV Ufficiale, r. proc. fed.).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **23 OTTOBRE 2023 ED € 500.00 DI AMMENDA**

CARLI MARCELLO

(BENEVENTO)

per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto entrava sul terreno di gioco per dissentire nei confronti di una loro decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **23 OTTOBRE 2023**

CILENTO ALESSANDRO

(BENEVENTO)

per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti del componente della panchina avversaria Sig. FRANZESE ROBERTO in quanto, con atteggiamento aggressivo, rivolgeva (in modo reciproco) nei suoi confronti frasi offensive.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

D'ALTERIO SALVATORE

(SORRENTO)

per avere, al 4° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina protestando nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (I INFR)

DE SIMONE DOMENICO

(GUBBIO)

per avere, al 13° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, dopo aver ricevuto un'ammonizione, gesticolava nei suoi confronti e pronunciava una frase irrispettosa per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BASTRINI ALESSANDRO

(PRO SESTO)

per avere, al 29° minuto del primo tempo, tenuto una condotta offensiva e irriguardosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina protestando platealmente e pronunciando al suo indirizzo una frase ingiuriosa ed irrispettosa ripetuta per cinque volte, per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma

1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

DANUCCI CIRO (BRINDISI)

AMMONIZIONE (I INFR)

MARINACCI VINCENZO (TARANTO)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500.00 DI AMMENDA

MOLTENI ANDREA (BENEVENTO)

per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto entrava intenzionalmente sul terreno di gioco per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

AGGIO FABRIZIO (SPAL)

per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto e una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva dall'area tecnica pronunciando al suo indirizzo una frase irrispettosa per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (III INFR)

MAROTTA ALESSANDRO

(BENEVENTO)

- A) per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con una gomitata al volto, senza consequenze;
- B) per avere, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, mentre abbandonava il terreno di gioco all'ingresso del tunnel che conduce agli spogliatoi, pronunciava frasi offensive al loro indirizzo.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, il tipo di colpo inferto e la zona del corpo dell'avversario attinta (r. arbitrale, r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

DI MASSIMO ALESSIO

(GUBBIO)

per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta verso un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con un pugno al volto.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta dal colpo (supplemento r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n.2).

SOUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PELI LORENZO

(ANCONA)

per avere tenuto, al 43° minuto del primo tempo, una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, si avvicinava a quest'ultimo pronunciando al suo indirizzo una frase irriguardosa.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.

MAGGIO MATTEO

(PRO VERCELLI)

per avere, al 21° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, apre il braccio e lo colpisce con il pugno chiuso al volto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e che il colpo è stato inferto a gioco in svolgimento e, dall'altra, la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta dal colpo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (II INFR)

PACCIARDI FEDERICO

(ACR MESSINA)

per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

SILVESTRI TOMMASO (CATANIA)

MONTINI MATTIA (FERMANA)

PREVITALI NICOLAS (GIANA ERMINIO)

BRUSCAGIN MATTEO (SPAL)
SANGALLI MATTIA RONALD (TRENTO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

LAKTI ERALD (ARZIGNANO VALCHIAMPO) ILLANES MINUCCI JULIAN (CARRARESE)

ANLS MINOCCI JULIAN (CARRA

47/141

IERARDI MARIO
GUIU VILANOVA BERNAT
SANTORO SALVATORE
SBAFFO ALESSANDRO
MALOMO ALESSANDRO

(L.R. VICENZA) (PERGOLETTESE) (PRO VERCELLI) (RECANATESE) (TRIESTINA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PAOLUCCI LORENZO
ALBERTINI ALESSANDRO
ADAMO EMANUELE PIO
DI NOIA GIOVANNI
BERMAN TAMIR
PESCE SIMONE
BUSSAGLIA ANDREA
TROIANO LUCA
ARENA MATTEO

(CESENA) (FOGGIA) (GIUGLIANO) (LUMEZZANE) (PRO SESTO) (SESTRI LEVANTE)

(ALBINOLEFFE)

(BENEVENTO)

(CROTONE)

(FERMANA)

(AUDACE CERIGNOLA)

(ANCONA)

(BRINDISI)

(SPAL)

(VIRTÚS ENTELLA)

AMMONIZIONE (III INFR)

PARODI LUCA

GATTI RICCARDO
MARTINELLI LUCA
TELLO MUNOZ ANDRES FELIPE
TRIBUZZI ALESSIO
MISURACA GIANVITO
SPEDALIERI JONATHAN ANDREA

(FERMANA) SUSSI CHRISTIAN (FIORENZUOLA) MERCATI ALESSANDRO (GUBBIO) **GOLEMIC VLADIMIR** (L.R. VICENZA) **ROCCHI GABRIELE** (LATINA) PANIZZI ERIK (MANTOVA) REDOLFI ALEX (MANTOVA) **BORELLO GIUSEPPE** (MONOPOLI) IACCARINO GENNARO (MONOPOLI)

CINAGLIA DAVIDE (MONTEROSI TUSCIA)

DI MUNNO ALESSANDRO (NOVARA)
RADREZZA IGOR (PADOVA)
AUCELLI CHRISTIAN (PERGOLETTESE)

MEZZONI FRANCESCO (PERUGIA)
BLONDETT EDOARDO (SORRENTO)
CALVANO SIMONE (TARANTO)
CORRADI ANDREA (VIDTUS ENT

CORBARI ANDREA (VIRTUS ENTELLA)
DI SANTO FRANCESCO (VIRTUS ENTELLA)
MANZI CLAUDIO (VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (II INFR)

POLITO VINCENZO NADOR FOLLY STEVEN (ACR MESSINA) (ANCONA) 47/142 TENTARDINI ALBERTO (AUDACE CERIGNOLA)

EL KAOUAKIBI HAMZA (BENEVENTO) CAPELLO ALESSANDRO (CARRARESE) CHIRICO' COSIMO (CATANIA) SILVESTRI LUIGI (CESENA) **VARONF IVAN** (CESENA)

LOIACONO GIUSEPPE (CROTONE) **TUMMINELLO MARCO** (CROTONE) CALDERONI MARCO (FERMANA) **BONDIOLI ANDREA** (FIORENZUOLA) YABRE MOUSTAPHA (GIUGLIANO) **ROSAIA GIACOMO** (GUBBIO)

(JUVE STABIA) **ERRADI BILAL ERCOLANO EMANUEL** (LATINA) **BASSO RICCI ALBERTO** (LUMEZZANE) **GALEOTTI CESARE** (LUMEZZANE) II ARI CARI O (LUMEZZANE)

BRIGNANI FABRIZIO (MANTOVA) DE SANTIS MIRCO (MONOPOLI)

SINI SIMONE (MONTEROSI TUSCIA)

BORTOLUSSI MATTIA (PADOVA) **FUSI PIETRO** (PADOVA) SANTORO SIMONE (PERUGIA) DIOP ABOU (PICERNO) VITALI PABLO (PICERNO) NICCO GIANLUCA (PRO PATRIA) RENAULT GUILLAUME PHILI (PRO PATRIA)

GATTONI TOMMASO (PRO SESTO) **IEZZI ROBERTO** (PRO VERCELLI) PERETTI MANUEL (RECANATESE) ANACOURA JOYCE FRANCESCO (SESTRI LEVANTE)

(SESTRI LEVANTE) PANE MASSIMILIANO **IDDA RICCARDO** (TORRES) MASTINU GIUSEPPE (TORRES) SIPOS LEON (TRENTO) AGOSTINO GIUSEPPE (TRIESTINA)

DANTI DOMENICO (VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (I INFR)

POGGESI ANDREA

BRENTAN MICHAEL (ALBINOLEFFE) CLEMENTE GIANLUCA (ANCONA) DAMIANI MATTIA (AREZZO) **GUCCIONE FILIPPO** (AREZZO) PATTARELLO EMILIANO (AREZZO)

(AREZZO) D ANDREA FILIPPO (AUDACE CERIGNOLA)

BOLSIUS DON JOSE' HENRICUS (BENEVENTO) CURADO MARCOS (CATANIA) RIZZO GIUSEPPE (CATANIA)

47/143

SARAO MANUEL (CATANIA)
D'URSI EUGENIO (CROTONE)
PINZI RICCARDO (FERMANA)
SALINES EMMANUELE (FOGGIA)

BALLABIO MARCO (GIANA ERMINIO) LAMESTA ALESSANDRO (GIANA ERMINIO)

MORELLI GABRIELE (GUBBIO)
PROIA FEDERICO (L.R. VICENZA)
DI RENZO GIOVANNI PAOLO (LATINA)
CRISTALLO CLAUDIO (MONOPOLI)
FORNASIER MICHELE (MONOPOLI)

ALTOBELLI DANIELE (MONTEROSI TUSCIA) FANTACCI TOMMASO (MONTEROSI TUSCIA)

VARAS MARCILLO JONNATHAN KEVIN (PADOVA)

ARTIOLI FEDERICO (PERGOLETTESE)

CIKO SEVO (PICERNO) DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO (PICERNO) MURANO JACOPO PIETRO (PICERNO) SUMMA ELIA (PICERNO) SOMMA MARCO (PRO PATRIA) **IOTTI LUCA** (PRO SESTO) PALAZZI ANDREA (PRO SESTO) SALA ALESSANDRO (PRO SESTO) CAROSSO ALESSANDRO (PRO VERCELLI) QUACQUARELLI GABRIELE (RECANATESE) **CURRARINO MICHELE** (RENATE) **FUSCO FRANCESCO** (SORRENTO) CELIA RAFFAELE (SPAL)

CAPONE FEDERICO (TARANTO)
DE SANTIS IVAN FRANCESCO (TARANTO)
CESTER STEFANO (TORRES)
BARISON ALBERTO (TRENTO)
OBARETIN NOSA EDWARD (TRENTO)

CABIANCA EDDY (VIRTUS VERONA)

IL GIUDICE SPORTIVO Dott: Stefano Palazzi

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Pubblicato in Firenze 17 Ottobre 2023

IL PRESIDENTE Matteo Marani